



Centro Corporate Treviso 2

Spettabile  
CANTINA DI CONEGLIANO E  
VITTORIO V.TO Società Agricola  
Cooperativa  
Via del Campardo n. 3  
31029 – SAN GIACOMO DI VEGLIA

TV

Conegliano, 04 marzo 2015

Oggetto: Offerta commerciale per apertura rapporto di conto corrente affidato

Faccio seguito all'incontro per comunicare le condizioni offerte per l'avvio operatività commerciale con conto corrente affidato:

Tasso creditore:	=	0,50%
Tasso debitore c/c	=	euribor 3/m + 2,50
Tasso debitore sbf	=	euribor 3/m + 1,15
Tasso debitore ant. fatt.	=	euribor 3/m + 1,50
DIF	=	esente
Gestione c/c:		
Spese per sinogola operazione	=	0,50 euro
Spese di chiusura trimestrale	=	16,60 euro
Valute versamenti		
- contante	=	stesso giorno
- assegni Unicredit	=	stesso giorno
- assegni cir.A/Ba	=	1 gg. lav.
- assegni banc A/B	=	3 gg. lav.
Pagamento rid	=	gratuito
Blocchetto assegni	=	gratuito rilascio + imposta di bollo

UniCredit S.p.A  
CPI Treviso 2  
Via Cattaneo,2 – Loc. Eden  
31100 Treviso TV  
Tel +39 0422 299511  
Fax +39 0422 299569  
www.unicredit.it

Capitale Sociale €9.648.790.961,50  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppo del  
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei  
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI  
02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.  
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi.

**Servizio Home Banking**

Installazione e dispositivo firma digitale = euro 50

Utilizzo = gratuito

**Bonifici :**

- via HB su Unicredit = 0,00 euro
- via HB su A/B = 0,00 euro
- allo sportello = 1,50 euro
- Stipendi = gratuiti sia su Unicredit che altre banche

**Comm.ne incasso RIBA =**

- su Unicredit via HB 0,90 euro
- su altre banche 0,90 euro
- insoluto 2,50

Pagamento f24 = gratuito valuta stesso giorno

Comm. servizio pag. estero = 0,08% con min. di euro 2,00.

**Bonifici estero****In euro:**

dest. UE/EEA home bank 0,00

altri telematici 1,00 euro su Unicredit / 2,00 euro su altre banche / 3,50 euro allo sportello

**In valuta:**

altri telematici 0,00

valuta dispon. div. 1,00 euro su Unicredit / 2,00 euro su altre banche / 3,50 euro allo sportello


Rilascio garanzie Italia/estero comm.li = 1.35%

Condizioni temporanee al 31.12.2015.

Le condizioni proposte potranno subire variazioni in base all'andamento del mercato.

Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai seguenti documenti: "Principali diritti del cliente", Guide dei prodotti (che nel caso di conti correnti e mutui ipotecari sostituiscono il documento "principali diritti del cliente") e Fogli informativi delle operazioni e dei servizi, reperibili sul sito [www.unicredit.it](http://www.unicredit.it) sezione -trasparenza-, e su supporto cartaceo presso tutte le Agenzie della nostra Banca ai sensi della vigente normativa, comprese le istruzioni di vigilanza Banca d'Italia del 29 luglio 2009.

Porgiamo distinti saluti.

  
Unicredit s.p.a.

SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO  
POSTALE PER LA DATA CERTA.  
DOC. UNICO FORMATO DA N°..... PAGINE

DATA .....FIRMA.....

Spett.  
UniCredit S.p.A.  
via C. Battisti n.5  
31015 Conegliano (Tv)

Conegliano, li 03 marzo 2015

Cod.anag 5267848

Facciamo riferimento alla Vostra odierna sotto riportata, contenente le condizioni alle quali siete disponibili a concederci un mutuo dell'importo di € 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00), da destinarsi a realizzazione impianto di imbottigliamento, secondo quanto meglio indicato al successivo articolo "OGGETTO DEL CONTRATTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA",

per dichiararVi la nostra piena ed incondizionata accettazione delle medesime.

Con la funzione copia / incolla ricopiare dalla copia Cliente da "In relazione alla Vostra richiesta," e fino a "Vi preghiamo di voler esprimere l'adesione a quanto sopra con l'accettazione delle condizioni e dei patti di cui alla presente" + TIMBRO E FIRMA

N.B. INSERIRE TUTTI GLI ALLEGATI

CANTINA  
DI CONEGLIANO E VISTORIO VENETO soc

IL PRESIDENTE  
*[Firma]*

per autentica .....

UNICREDIT S.p.A.  
CENTRO IMPRESA SEGRETO POST  
Cassa di Credito di Conegliano (TV)  
31015 Conegliano (TV)

per autentica .....

Dichiariamo, inoltre, per averne preso conoscenza di accettare integralmente le condizioni del **Contratto** e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma secondo c.c., quelle di cui agli artt.: "Condizioni ed impegni particolari connessi all'utilizzo di provvista bei" - "Interessi - (Tasso di Mora); - "Commissioni e spese-Facoltà di modifica" - "Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi" - "Imputazione dei pagamenti" - "Pagamenti effettuati da terzi" - "Cessione" - "Obbligazioni" - "Risoluzione del contratto di mutuo" - "Legge applicabile - Foro competente".

CANTINA  
DI CONEGLIANO E VISTORIO VENETO soc

*[Firma]*

Diamo atto che un esemplare del **Presente Contratto**, comprensivo del **Documento di Sintesi**, composto di complessive ... pagine, progressivamente numerate in calce e redatto su ... fogli separati tra loro, ci viene da Voi consegnato debitamente sottoscritto, unitamente agli allegati citati nel **Contratto** stesso.

CANTINA  
DI CONEGLIANO E VISTORIO VENETO soc

*[Firma]*

ALLEGATO

## PIANO DI AMMORTAMENTO

Spett.  
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO\_  
Società Agricola Cooperativa  
Via del Campardo n.3  
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Filiale di Centro Corporate Tv2

Conegliano, li 03 marzo 2015

In relazione alla Vostra richiesta, Vi comunichiamo che siamo disponibili a concederVi un mutuo (di seguito "**Mutuo**", ovvero "**Finanziamento**") dell'importo di € 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00), ai termini e condizioni previste dal presente contratto (di seguito il "**Contratto**") e dal Documento di Sintesi (di seguito il "**Documento di Sintesi**"), che ne costituisce frontespizio quale parte integrante dello stesso.

Il **Documento di Sintesi** riporta le condizioni economiche relative al **Contratto**.

MUTUO CHIROGRAFARIO  
TASSO VARIABILE  
"FONDI BEI PLAFOND SME FINANCING FACILITY"

DOCUMENTO DI SINTESI

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	1,29605.%
Importo	2.000.000,00 Euro
Durata	64 Mesi

**TASSI**

Tasso di interesse nominale annuo	1,16%
Valore parametro alla stipula	0,11%
Maggiorazione sul parametro di indicizzazione	1,05 punti
Tasso valido sino al 30/06/2015	

Parametro di indicizzazione:

Euribor (European inter bank offered rate) a 6 mesi rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) per valuta data di stipula, quanto alla misura iniziale, e successivamente variabile semestralmente per valuta data di decorrenza della rata, e pubblicato, di norma, su "Il Sole 24 Ore", moltiplicato per il coefficiente 360/360 (colonna "360" de "Il Sole 24 Ore). Il tasso come sopra rilevato verrà maggiorato dello spread pattuito. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE), sarà utilizzato il LIBOR dell'Euro sulla piazza di Londra.

Tasso di mora 2 punti in più del tasso in vigore

**SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Commissione di istruttoria 8.000,00 Euro

**SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

Spese invio avviso scadenza/incasso rata in formato cartaceo,  
avviso non previsto per mutui con addebito automatico in conto Euro 2,00

Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi in  
formato cartaceo Euro 5,00

Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi periodico  
inviato ai soggetti finanziati ed ai garanti in formato cartaceo Euro 0,82

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOC  
*[Firma]*

Rimborso per sollecito rate insolute	Euro 5,00
Spese per dichiarazione consistenza rapporti	Euro 20,00
Spese invio diffida	Euro 15,00
Attestazione pagamento / dich. interessi pagati	Euro 15,00
Commissione per dichiarazione di sussistenza di credito/debito	Euro 120,00
Commissione per estinzione anticipata sull'importo del capitale estinto anticipatamente, dovuta anche in caso di risoluzione	0,00%
Commissione di conteggio per anticipata estinzione nel caso non si proceda all'estinzione	0,00 Euro
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione. o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) così come successivamente modificato e integrato	
Commissione di rinegoziazione da calcolarsi sul capitale residuo 1% minimo Euro 500,00	
Nel caso in cui il cliente sia persona fisica o micro-impresa e si sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese.	

## PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	ITALIANO
Tipologia di rata	DECRESCENTE
Periodicità delle rate	SEMESTRALE le rate hanno sempre scadenza 30 giugno e 31 dicembre
Calendario per il calcolo degli interessi	ANNO COMMERCIALE

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi	
Imposta sostitutiva n.1231	Esente ai sensi dell'art.2 della legge 31/10/1961

## CONTRATTO

### Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

UniCredit S.p.A. (di seguito definita "**Banca**") concede alla CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO società Agricola Cooperativa, con sede in Vittorio Veneto (TV) Via del Campardo n.3 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di tv 64477 e codice fiscale 00190690263 (di seguito definita l'"**Impresa**" ovvero pure "**Parte Mutuataria**"), che accetta, un **Mutuo** di € 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00), che l'**Impresa** medesima si impegna ad utilizzare allo scopo di realizzare il programma di investimenti meglio descritto al successivo articolo Provvista BEI ed a tale fine produce alla **Banca** la documentazione completa del programma di investimenti da finanziare.

L'**Impresa** conferma la verità e l'autenticità delle comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla **Banca** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Bilanci, Statuto, Atto Costitutivo, Delibere ecc) e dichiara che, successivamente alla presentazione della domanda di **Finanziamento**, la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale e legale non ha subito modifiche in senso negativo e che la sottoscrizione del **Contratto**, nonché l'esecuzione delle operazioni ivi contemplate, sono state debitamente autorizzate dai competenti organi societari e tali autorizzazioni sono pienamente validi ed efficaci.

### Art. 2 - EROGAZIONE

L'Impresa dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata - al netto degli oneri accessori ed in conformità alle sue istruzioni - e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.

### **Art. 2 BIS – PROVVISATA BEI**

L'Impresa si impegna ad utilizzare le somme erogate a valere sul presente finanziamento al fine di realizzare un programma di investimenti (di seguito denominato "Progetto"), la cui descrizione tecnica figura nell'allegato "A" al presente atto (di seguito denominata "Descrizione Tecnica").

L'iniziativa presentata dall'Impresa ha caratteristiche tali da giustificare il finanziamento con parte dei fondi concessi alla Banca dalla European Investment Bank (di seguito: "BEI"), con sede in Luxembourg 100, Boulevard Konrad Adenauer L - 2950, codice fiscale 80231030588, in forza di contratto di prestito sottoscritto in data 14 marzo 2014 tra la Banca e la medesima BEI (di seguito denominato il "Prestito") destinato al finanziamento di investimenti realizzati da piccole e medie imprese, mediante la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine nel territorio della Repubblica Italiana e rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dallo statuto della BEI.

Il Progetto comporta un fabbisogno finanziario complessivo di Euro 8.200.000 (Ottomilioniduecentomila euro). In considerazione di quanto sopra la Banca ha concesso il Finanziamento all'Impresa con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla BEI e ha riconosciuto all'Impresa una riduzione del tasso di interessi, che sarebbe stato altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste nel relativo articolo del contratto, in assenza del finanziamento BEI. A titolo informativo tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 25 (venticinque) punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla Banca per prestiti simili concessi sulla base del costo della propria provvista di mercato di durata equivalente, fermo restando che il parametro di indicizzazione (definito come il tasso EURIBOR applicabile al netto del vantaggio finanziario trasferito ai Beneficiari Finali) non potrà comunque essere inferiore a zero.

L'Impresa dichiara inoltre di essere su base consolidata un'impresa con meno di 250 (duecentocinquanta) dipendenti e si impegna, qualora tale dichiarazione si riveli sbagliata o fuorviante, a rimborsare interamente il presente finanziamento, dietro semplice richiesta scritta della Banca.

Qualora la dichiarazione sopra indicata si riveli falsa o fuorviante, la Banca avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto nei termini, con le modalità e con le conseguenze previste dall'articolo **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO** del Capitolato delle condizioni generali di contratto.

## **Art. 2 TER – CONDIZIONI ED IMPEGNI PARTICOLARI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI PROVISTA BEI**

### **1) Obblighi collegati alla provvista della BEI**

L'Impresa si obbliga a:

- (a) destinare la somma oggetto del Finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;
- (b) realizzare integralmente il Progetto in conformità alle previsioni;
- (c) consentire alle persone designate da BEI e/o dalla Banca nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea, di : (i) effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, degli impianti e dei lavori compresi nel Progetto; (ii) intervistare rappresentanti dell'Impresa e non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto e (iii) analizzare i libri e la documentazione dell'Impresa relativi alla realizzazione del Progetto e estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; e (iv) fornire alla Banca, alla BEI e persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui sopra;
- (d) far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati alla esecuzione del Progetto: (i) a procedure conformi alle direttive del Consiglio dell'Unione europea applicabili al Progetto stesso ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto, (ii) a procedure che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;
- (e) eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti.
- (f) fornire a BEI, su richiesta di questa, direttamente ovvero per il tramite della Banca, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la conformità alla Normativa Ambientale di cui al precedente paragrafo (e);
- (g) far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto e la responsabilità civile derivante dal loro possesso ed utilizzazione formino oggetto di adeguata copertura assicurativa presso primaria compagnia e/o mutua assicurazione nella misura e secondo le modalità abituali per tale tipo di opera;
- (h) non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
- (i) far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto formino oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo;
- (j) mantenere in essere le servitù di passaggio o d'uso e tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Progetto;

- (k) custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;
- (l) informare prontamente la Banca e la BEI di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativa ad Illeciti Penali connessi al Progetto. A tal fine l'Impresa dichiara che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
- (m) informare tempestivamente la Banca nel caso in cui, in qualunque momento venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi ed adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da ogni attività relativa ai fondi messi a disposizione dell'Impresa e relativi al Progetto, comunicando alla Banca le misure intraprese a tal fine;
- (n) chiedere erogazioni e effettuare pagamenti ai sensi del presente contratto attraverso conti aperti a nome dell'Impresa presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituita l'Impresa e dove il Progetto è realizzato;
- (o) riconoscere che la BEI possa essere obbligata a comunicare le informazioni relative all'Impresa e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea;

Ai fini del presente articolo il termine "Normativa Ambientale" significa: (i) diritto, norme e principi dell'Unione Europea; (ii) leggi e regolamenti nazionali; e (iii) trattati internazionali applicabili e il termine "Ambiente" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale: (i) la fauna e la flora, (ii) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio, nonché (iii) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo, ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità.

Sempre ai fini del presente articolo "Illecito Penale" significa: ciascuno dei seguenti illeciti penali, ove applicabili: frode, corruzione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche.

Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente alle obbligazioni assunte nel presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto nei termini, con le modalità e con le conseguenze previste dall'articolo **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO** del Capitolo delle condizioni generali di contratto.

## **II Cessione in garanzia**

L'Impresa prende atto e, incondizionatamente ed irrevocabilmente, accetta che, a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria che la Banca ha assunto con il contratto relativo al Prestito, in particolare per il rimborso del capitale, per il pagamento dei relativi interessi, indennità, commissioni, tasse, imposte, danni, spese ed accessori (compresi gli interessi di mora) ed in genere per qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al contratto relativo al Prestito, anche in conseguenza di recesso dallo stesso o dell'esercizio da parte di BEI dei diritti e rimedi previsti (di seguito: le "Obbligazioni Garantite"), la Banca, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, ha ceduto irrevocabilmente *pro solvendo*, in garanzia alla BEI, che ha accettato, i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali, cui la stessa Banca possa aver diritto nei confronti dell'Impresa e nascenti dal presente contratto (di seguito: i "Crediti Ceduti"), unitamente a tutte – e nessuna esclusa – le eventuali garanzie che potranno assistere tali Crediti Ceduti, conformemente a quanto previsto all'articolo 1263 del codice civile, anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche ed integrazioni.

La BEI e la Banca hanno convenuto che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, la cessione di cui sopra conserverà la propria efficacia nella sua integrità sino al completo soddisfacimento della totalità delle Obbligazioni Garantite, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale delle Obbligazioni Garantite e nonostante qualsiasi successiva modifica apportata al contratto relativo al Prestito. L'Impresa prende atto che la BEI ha conferito mandato con rappresentanza alla Banca, nell'interesse della BEI e della stessa Banca, affinché la Banca abbia il potere di ricevere, in nome e per conto della BEI, il pagamento dei Crediti Ceduti ed eserciti a proprie spese e nell'interesse della BEI ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti, in nome e per conto della BEI, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrali per la preservazione e il soddisfacimento degli stessi.

Conseguentemente, la Banca e l'Impresa si danno reciprocamente atto che la Banca continuerà ad incassare i Crediti Ceduti e dovrà effettuare ogni attività necessaria alla riscossione dei Crediti Ceduti medesimi, in nome e per conto della BEI, fino alla eventuale comunicazione – che BEI invierà all'Impresa – che ogni successivo pagamento dovrà essere effettuato alla BEI sul conto indicato nella medesima comunicazione, secondo quanto meglio di seguito precisato; rimarrà pertanto onere della Banca compiere ogni e qualunque attività per il recupero, anche giudiziale, dei Crediti Ceduti e la preservazione degli stessi e delle garanzie che li assistono; la Banca eserciterà i diritti, i poteri e le azioni di cui al presente articolo, scegliendo autonomamente i più opportuni strumenti di tutela, preservazione e soddisfacimento dei Crediti Ceduti, utilizzando la dovuta diligenza.



In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte della Banca alle Obbligazioni Garantite, il mandato di cui sopra si considererà come automaticamente revocato; in tal caso BEI potrà procedere unilateralmente a istruire l'Impresa, con apposita comunicazione scritta che dovrà essere inviata in copia alla Banca, a pagare direttamente alla BEI quanto da essa Impresa dovuto in dipendenza del presente contratto, a far data dalla notifica, sul conto o sui conti della BEI stessa che saranno indicati nella medesima comunicazione.

### III) Informativa Privacy

L'Impresa, confermando di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza la Banca e la BEI, ai sensi dell'articolo 23 dello stesso codice, a comunicare a BEI e/o ad ogni competente istituzione o ente, dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea, per i fini di cui sopra, i propri dati personali (a scopo esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo di residenza o della sede legale, codice fiscale, settore di attività e fatturato) nonché i dati relativi al Contratto, al Progetto ed all'andamento del rapporto.

### Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI RIMBORSO

Il **Mutuo** avrà durata fino al 30 giugno 2020.

L'Impresa si obbliga rimborsare il **Finanziamento in mesi 60** la predetta somma mutuata di **€ 2.000.000,00** (Euro Duemilioni/00), mediante rate *semestrali* posticipate, da pagarsi senza interruzione sul (*citato*) conto corrente di seguito descritto **IT 11 V 02008 61624 000012529525** intestato all'Impresa medesima presso la filiale di 4028 Conegliano, senza necessità di espressa richiesta da parte della **Banca**, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale – debitamente sottoscritto - viene allegato sotto la lettera "B" al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Dette rate *semestrali* comprendono quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di mesi 60, oltre ad interessi.

*(Inserire solo se esiste preammortamento anche solo tecnico)*

A far data da oggi e fino al 30 giugno 2015, compreso, l'Impresa corrisponderà alla **Banca** gli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato al successivo articolo **"INTERESSI"**.

L'Impresa autorizza altresì la **Banca** ad addebitare su detto conto corrente, alle scadenze stabilite, tutto quanto dovuto, a qualsiasi titolo (ivi comprese commissioni, spese ed ogni altro onere), in dipendenza del **Contratto** e degli atti conseguenti ed inerenti e dispensa la **Banca** stessa dal rilasciare quietanze.

L'Impresa si impegna a preconstituire sul predetto conto di volta in volta i fondi necessari per il rimborso del **Mutuo** e di quant'altro dovuto alle scadenze previste, in dipendenza del **Contratto**.

### Art. 4 - INTERESSI

Per il periodo decorrente dalla data di erogazione del Finanziamento fino al 30/06/2015, la Parte Mutuataria si impegna a pagare rate semestrali di soli interessi calcolati sulla somma erogata al tasso nominale annuo posticipato determinato sulla base di un tasso EURIBOR sei mesi 360 rilevato due giorni lavorativi immediatamente precedenti la relativa data di inizio di ciascun semestre di preammortamento, aumentato di un margine di 1,05 (Unovirgolacinque) punti percentuali annui a favore della Banca.

A partire dal 01/07/2015, data di inizio dell'ammortamento e per tutto il periodo dell'ammortamento, la misura del tasso nominale verrà determinata sulla base di un tasso EURIBOR sei mesi 360 rilevato due giorni lavorativi immediatamente precedenti la relativa data di inizio di ciascun semestre di ammortamento, aumentato di un margine di 1,05. (Unovirgolazero cinque) punti percentuali annui a favore della Banca.

Le rate semestrali del periodo di ammortamento saranno comprensive degli interessi calcolati di volta in volta sul capitale non rimborsato e di quote costanti di capitale così come esposto nel piano di ammortamento allegato sotto la lettera "B" al presente contratto;

Gli interessi di cui sopra saranno calcolati secondo i giorni effettivi con divisore 360 (trecentosessanta).

Si precisa che il valore del parametro sopra riportato, rilevato per valuta data odierna, è pari al 0,11%, cui corrisponde un tasso nominale annuo pari al 1,16% e un tasso effettivo pari al 1,16505%.

Per tale ipotesi la Parte Mutuataria prende atto che il TAEG ("Tasso annuo Effettivo Globale") relativo al Mutuo è pari al 1,29605%.

In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del Mutuo - anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto o di revoca del Mutuo - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 (due) punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.

La Parte Mutuataria dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal presente contratto per il loro intero ammontare, indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Banca e l'Impresa stessa salvo

diverso provvedimento giudiziale esecutivo.

#### **Art. 5 - COMMISSIONI E SPESE - FACOLTA' DI MODIFICA**

Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B., si applicano al Mutuo le commissioni e spese previste nel „Documento di sintesi“.

Sono a carico dell'**Impresa** le spese relative al presente contratto. L'**Impresa** approva specificamente che la **Banca** possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al **Mutuo**, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione all'**Impresa** con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: *"Proposta di modifica unilaterale del contratto"*, verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dall'**Impresa**. In alternativa, e con l'accordo dell'**Impresa**, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole.

La modifica si intende approvata se l'**Impresa** non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, l'**Impresa** ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli all'**Impresa**.

I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la **Banca** intende procedere ad una modifica.

#### **Art. 6 - RIMBORSO ANTICIPATO**

L'**Impresa**, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo, in linea capitale e interessi - ivi inclusi quelli moratori - senza l'applicazione di commissioni, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito.

Gli importi rimborsati ai sensi del presente articolo non potranno essere nuovamente utilizzati ed avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche a seguito della risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge la **Banca** elegge domicilio presso la sede della sua Filiale di 4028 Conegliano.

L'**Impresa** in Vittorio Veneto o, se qui irreperibile presso la casa comunale di Vittorio Veneto; a tale domicilio eletto, o a quello reale dell'**Impresa**, la **Banca** potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

#### **I) VERITA' ED AUTENTICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

L'**Impresa** conferma la verità ed autenticità delle comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla Banca ed afferma che successivamente alla presentazione della domanda di mutuo la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.

#### **II) MODIFICHE AL PIANO DI RIMBORSO**

La Banca a suo insindacabile giudizio potrà consentire modificazioni del piano di rimborso e/o concordare la modifica di altre clausole e condizioni contrattuali.

#### **III) SOLIDARIETA' ED INDIVISIBILITA' DEGLI OBBLIGHI**

Tutte le obbligazioni previste a carico dell'**Impresa** nel contratto di mutuo e nei relativi allegati sono assunte con il vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche per conto dei propri successori o aventi causa a qualunque titolo.

#### **IV) IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI**

La Banca potrà imputare qualunque somma pagata dall'**Impresa**, o per suo conto, con preferenza, al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, nonché all'eventuale rimborso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dalla Banca per conto dell'**Impresa**, poi a regolamento degli interessi di mora e degli arretrati ed infine a pagamento degli interessi corrispettivi e del capitale, e ciò sempreché non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

Nel caso in cui una data di pagamento relativa ad una rata o altra somma dovuta in dipendenza del Mutuo cada in un giorno non lavorativo bancario, il relativo regolamento dovrà essere effettuato l'ultimo giorno lavorativo utile antecedente con valuta comunque non successiva data di scadenza.

#### V) PAGAMENTI EFFETTUATI DA TERZI

La Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti fatti da terzi a proprio nome.

Indipendentemente da qualsiasi accordo tra Impresa e terzi e fatto salvo quanto sopra previsto in tema di liberazione di soggetti debitori, il pagamento delle rate sarà dovuto per l'intero ammontare di ciascuna di esse, dal soggetto che sarà intestatario del mutuo al momento dell'invio dell'avviso di pagamento o al momento dell'addebito della rata. In particolare, nel caso di accollo e/o di subentro nel mutuo, a qualsivoglia titolo, la Banca non riconosce efficacia nei propri confronti a pattuizioni che prevedano ripartizioni tra debitore originario e terzo di alcune o tutte le componenti di una rata; pertanto gli interessi in maturazione dal primo giorno del periodo di rata all'interno del quale viene aggiornata l'intestazione del mutuo a seguito di accollo, oltre che la quota di capitale e gli eventuali accessori, saranno a carico del soggetto accollante e/o comunque subentrante.

#### VI) CESSIONE

E' fatto divieto all'Impresa di effettuare cessioni del ricavo del Mutuo senza espressa autorizzazione della Banca.

La Banca potrà in qualsiasi momento e liberamente cedere tutti o alcuni dei propri crediti derivanti dal Mutuo, ad esempio nell'ambito di quanto previsto dalla legge 130 del 30 aprile 1999 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei Crediti") ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 1260 ("Cedibilità dei crediti") e seguenti, ovvero utilizzare i crediti derivanti dal mutuo come "attività non negoziabili" da costituire in garanzia in favore della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest'ultima nell'ambito della procedura "Abaco" (attivi bancari collateralizzati), così come disciplinata dalle norme regolanti gli "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema" tempo per tempo vigenti.

#### VII) OBBLIGAZIONI

E' obbligo dell'Impresa

- a) di effettuare puntualmente, fornendone prova a richiesta della Banca, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo; di corrispondere alla Banca, all'atto dell'erogazione della somma finanziata, ove dovuta, l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni e di rifondere, comunque, la stessa di tutte le tasse, imposte e spese di ogni tipo sostenute o corrisposte per loro conto, ivi incluse le somme che la Banca medesima abbia versato o debba versare per la consulenza e l'assistenza, sia stragiudiziale sia giudiziale, fornitele, nonché provvedere, fornendone prova a richiesta della Banca, all'integrale pagamento di tutte ulteriori spese previste quali - a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo - quelle legali e di eventuale due diligence legate al perfezionamento del contratto di mutuo;
- b) comunicare, senza ritardo, alla Banca l'insorgere di contenziosi che possano avere un effetto pregiudizievole sulla propria capacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il presente contratto, confermando che alla data odierna nessun contenzioso di tal genere è pendente;
- c) di segnalare preventivamente alla Banca ogni mutamento dell'assetto giuridico o societario (ad es. forma, capitale sociale, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci nonché fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti), amministrativo, patrimoniale e finanziario (ad es. emissioni di obbligazioni), nonché della situazione economica e tecnica quale risulta dai dati, elementi e documenti forniti in sede di richiesta del Mutuo, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale struttura ed organizzazione dell'impresa;
- d) di consegnare alla Banca, entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione assembleare e comunque entro e non oltre 210 (duecentodieci) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio d'esercizio annuale e il bilancio annuale consolidato di gruppo (ove predisposto), completi di verbale di approvazione assembleare, nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale (ove esistente), relazione sulla gestione e certificazione della società di revisione (nel caso in cui la stessa sia legalmente prevista);
- e) di informare preventivamente la Banca dell'intenzione di richiedere altri finanziamenti a medio-lungo termine ad istituti di credito o a privati e, comunque, di non concedere a terzi, successivamente alla data del presente contratto, ipoteche su propri beni, a fronte di eventuali altri finanziamenti, salvo che ricorra la preventiva autorizzazione scritta da parte della Banca
- f) di consentire ogni tipo di indagine tecnico-amministrativa o controllo e di fornire tutti i documenti (bilanci, verbali di assemblee etc) e le informazioni che fossero chiesti dalla Banca;

#### VIII) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 cc e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc qualora:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti previsti all'articolo **"OGGETTO DEL CONTRATTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA"** del presente contratto;
- c) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto all'integrale e puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso del Mutuo e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza dello stesso a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.);
- d) fossero promossi a carico dell'Impresa atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad es. protesti, apertura di procedure concorsuali, ogni mutamento dell'assetto giuridico o societario - forma e capitale sociale, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci, nonché fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e finanziaria etc.) a giudizio insindacabile della Banca vi fosse pericolo di pregiudizi di qualsiasi genere al credito e/o alle garanzie;
- e) si verifici il mancato pagamento a scadenza da parte dell'Impresa stessa o di altre società del suo gruppo di un debito finanziario, ovvero intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine dell'Impresa o di altre società del suo gruppo verso terzi finanziatori, ovvero ancora un terzo finanziatore richieda il rimborso anticipato di un qualsiasi indebitamento finanziario, o infine qualora una garanzia rilasciata da qualsivoglia società del gruppo venga escussa, qualora, a giudizio della Banca, tali inadempimenti precedentemente riportati siano tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare il Finanziamento ovvero il valore delle garanzie;
- f) la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto dell'Impresa trovi impedimento in disposizioni di legge;
- g) non vengano perfezionate entro 60 giorni dalla data odierna le garanzie reali o personali eventualmente previste per la concessione del Mutuo stesso;
- h) l'Impresa non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. "Obbligazioni" del presente contratto;
- i) emergessero fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a

DI CONFERMAZIONE  
*[Firma]*  
1990

- insindacabile giudizio della Banca, la concessione del Mutuo o, comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dall'Impresa alla Banca, sia in fase di concessione del Mutuo sia successivamente, non rispondono a verità;
- i) si verifichi il venir meno, ovvero una significativa diminuzione di valore, delle garanzie concesse in relazione al Mutuo e le stesse non vengano prontamente sostituite e/o integrate secondo modalità di gradimento della Banca
  - i) venga meno per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà delle parti, la provvista messa a disposizione dalla BEI;

In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

#### **IX) ESTRANEITA' AI RAPPORTI TRA IMPRESA E TERZI**

La Banca, salvo esplicita dichiarazione in contrario, deve ritenersi sempre estranea ai rapporti che intercorrono fra l'Impresa e i terzi, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme inderogabili di legge, sicché questi non potranno mai avanzare alcun diritto o pretesa nei suoi confronti.

In particolare, un'eventuale convenzione di accollo fra terzi e l'Impresa non potrà comportare la liberazione di quest'ultima dalle obbligazioni assunte in mancanza di una specifica dichiarazione scritta di liberazione da parte della Banca.

#### **X) RILEVANZA DELLE REGISTRAZIONI DELLA BANCA**

Agli effetti dell'esatta determinazione del credito faranno stato i libri e le registrazioni della Banca, salvo errore manifesto.

#### **XI) RECLAMI- DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto l'Impresa può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi e nel Documento „Principali diritti del Cliente“, a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se l'Impresa non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato nel comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria l'Impresa e/o la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento); oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

#### **XII) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 2) Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Impresa e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dall'Impresa è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma, anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Piemonte, Liguria o Valle d'Aosta; Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia; Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia; Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia Romagna, Toscana, Marche o Umbria; Roma per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia o Basilicata; Palermo per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Calabria, Sicilia o Sardegna. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti dell'Impresa, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Qualora l'Impresa rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 o sia persona fisica (qualificabile o meno come consumatore) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Impresa medesima.

#### **XIII) ONERI FISCALI**

Si invoca l'applicazione al presente contratto del trattamento tributario di esenzione da ogni tributo previsto dall'art. 41 del DPR 29/9/1973 n. 601 e dell'art. 2 della Legge 31/10/1961 n. 1231.

Avuto riguardo al disposto del precedente paragrafo, l'Impresa assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente dovuto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente contratto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

#### **XIV) VALORE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Eventuali disposizioni del contratto contrastanti con le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali prevalgono su queste ultime.

Vi preghiamo di voler esprimere l'adesione a quanto sopra con l'accettazione delle condizioni e dei patti di cui alla presente.

Vi chiediamo inoltre di approvare in forma specifica le seguenti clausole:

art.: – "Interessi - (Tasso di Mora)"; – "Commissioni e spese-Facoltà di modifica" - "Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi" - "Imputazione dei pagamenti" - "Pagamenti effettuati da terzi" - "Cessione" - "Obbligazioni" - "Risoluzione del contratto di mutuo" - "Legge applicabile - Foro competente".

Nonché le ulteriori clausole anche risolutive riportate nella Sezione **"CONDIZIONI E IMPEGNI PARTICOLARI"** (<sup>1</sup>)

Distinti saluti  
UniCredit S.p.a.  
Filiale di Centro Corporate Tv2

CANTINA  
DI CONEGLIO  
Giovanni Nefesi  
CONTO SNC

**DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO**

**Piano investimenti per realizzazione nuovo capannone ed impianto di imbottigliamento automatizzato.**

Costo edificazione nuovo capannone.....	euro	3.000.000.- + iva
Costo acquisto ed installazione impianti fissi.....	euro	1.500.000.- + iva
Costo acquisto attrezzatura.....	euro	2.200.000.- + iva
Costo acquisto serbatoi e autoclavi .....	euro	1.500.000.- + iva
<hr/>		
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>8.200.000.- + iva</b>



ALLEGATO B

CONEGLIANO, lì 03/03/2015

## PIANO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO BEI ORDINARIO CHIROGRAFIARIO TV

Anagrafico 0000000005267848  
Rapporto 000/4616061/000  
Data di riferimento 03/03/2015

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA CO  
CONEGLIANO  
Capitale originario EUR 2.000.000,00

N.	Scadenza	Residuo Ante	Quota capitale	Quota interessi	Altre voci	Rata netta	Divisa	Tasso di periodo
001	30/06/2015	2.000.000,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	EUR	0,58000000
002	31/12/2015	2.000.000,00	200.000,00	11.600,00 *	0,00	211.600,00 *	EUR	0,58000000 *
003	30/06/2016	1.800.000,00	200.000,00	10.440,00 *	0,00	210.440,00 *	EUR	0,58000000 *
004	31/12/2016	1.600.000,00	200.000,00	9.280,00 *	0,00	209.280,00 *	EUR	0,58000000 *
005	30/06/2017	1.400.000,00	200.000,00	8.120,00 *	0,00	208.120,00 *	EUR	0,58000000 *
006	31/12/2017	1.200.000,00	200.000,00	6.960,00 *	0,00	206.960,00 *	EUR	0,58000000 *
007	30/06/2018	1.000.000,00	200.000,00	5.800,00 *	0,00	205.800,00 *	EUR	0,58000000 *
008	31/12/2018	800.000,00	200.000,00	4.640,00 *	0,00	204.640,00 *	EUR	0,58000000 *
009	30/06/2019	600.000,00	200.000,00	3.480,00 *	0,00	203.480,00 *	EUR	0,58000000 *
010	31/12/2019	400.000,00	200.000,00	2.320,00 *	0,00	202.320,00 *	EUR	0,58000000 *
011	30/06/2020	200.000,00	200.000,00	1.160,00 *	0,00	201.160,00 *	EUR	0,58000000 *

DI CONEGLIANO  
CANTINA  
VITTORIO VENETO  
SOCIETA' AGRICOLA CO  
*[Firma]*

\* Gli importi asteriscati, elaborati sulla base dell'ultimo valore assunto dal tasso variabile, sono indicativi.

Unicredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00185 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Capitale Sociale € 19.905.773,742,24 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari, cod. 02008.1 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02008.1 Imposizioni di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106107 del 21.12.2007

